

**COLLEGIO DI COORDINAMENTO- DEC. 14376/2022- PRES. MAUGERI – REL. LUCCHINI GUASTALLA**

**Finanziamento – ammortamento c.d. “alla francese” – obbligo di allegazione al contratto - insussistenza - modalità di calcolo degli interessi - difetto di trasparenza – infondatezza (cost., art. 41; d.lgs. n. 385/1993, artt. 117, 124, 125 bis; cod. civ., artt. 1194, 1195, 1284,1337, 1346, 1370, 1375, 1418, 1422).**

***In caso di finanziamento con ammortamento alla francese, la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell’intermediario né rende indeterminato l’oggetto del contratto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia. (MDC)***

**FATTO**

Parte ricorrente ha esposto di avere stipulato un contratto di prestito personale con l’intermediario. Ha precisato che il relativo rapporto ha avuto inizio nel giugno del 2017, che il debito di restituzione è stato regolato a mezzo di rimborsi rateali tramite cessione del credito del quinto dello stipendio e che il rapporto è stato poi estinto in via anticipata. Ha riferito, inoltre, di avere presentato formale reclamo nel marzo del corrente anno e che l’intermediario ha fornito una pronta nota di riscontro. Ha aggiunto che, peraltro, i contenuti della nota di riscontro «sembrano essere del tutto inconferenti» rispetto a quanto specificamente rilevato in sede di reclamo.

Parte ricorrente tuttavia «non ha denunciato né la illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese, né tantomeno ha evocato il parametro del divieto di anatocismo e/o della capitalizzazione composta», come parrebbe abbia, per contro, inteso l’intermediario nelle proprie controdeduzioni.

Ha lamentato, invece, la mancanza e/o l’insufficienza di informazioni, «all’atto della sottoscrizione del finanziamento», relative alla «metodologia di ammortamento alla francese», come avrebbe richiesto la vigente normativa di trasparenza. Ha inoltre lamentato

la mancanza e/o l'insufficienza della «previsioni contrattuali» inerenti a detta metodologia rispetto a quanto richiesto dai vigenti principi della materia contrattuale. Ha pure messo in evidenza, in tale contesto, come non sia stato da essa sottoscritto «né il piano di ammortamento, né alcuna espressa convenzione in forza della quale gli interessi maturati siano considerati esigibili in un momento anche anteriore a quello in cui è esigibile il capitale».

Richiamati e ribaditi gli assunti esposti nel reclamo, parte ricorrente ha altresì precisato, tra le altre cose, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiederebbe, ai fini della necessaria determinatezza del contratto, che il «criterio di calcolo» del piano «risulti con esattezza dallo stesso contratto», che la norma dell'art. 1195 c.c. intende «scongiurare ogni effetto “sorpresa”» in tema di imputazione dei pagamenti e che la Direttiva sul credito al consumo n. 2008/48/CE prevede, tra le informazioni da inserire nei contratti, il «tasso debitore e le condizioni che ne determinano l'applicazione» e, di conseguenza, anche il «criterio di calcolo degli interessi».

Sulla base di queste premesse, parte ricorrente – richiamati al riguardo anche gli artt. 117, comma 4, e 124 TUB e 1337, 1375, 1346, 1418, 1194, 1195, 1370, 1284 c.c. – ha chiesto che siano accertate le «plurime violazioni commesse dalla banca» e, per l'effetto, che sia condannata la medesima «alla restituzione a parte attrice di tutte le “maggiori” somme versate come dettagliatamente riportato nel reclamo».

L'intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, ha chiesto «in via pregiudiziale e principale» che sia dichiarata l'«inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'ABF; «in subordine, nel merito», ha domandato il rigetto del ricorso in ragione della «legittimità del calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento alla francese e l'assenza di anatocismo».

L'eccezione di incompetenza sollevata dall'intermediario si è sostanziata nell'affermazione dell'irricevibilità del ricorso perché richiedente all'Arbitro l'«esercizio di un'attività consulenziale».

Nel merito, l'intermediario ha affermato essere «fuor di ogni dubbio» che «alla ricorrente sia stata garantita la correttezza, la completezza e comprensibilità delle informazioni». Ha osservato, a questo riguardo, che «il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, di cui al contratto di finanziamento ... al punto 2. Caratteristiche principali del prodotto di credito – Rate, ed eventualmente loro ordine di imputazione, indica espressamente che “l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi

decescente secondo un piano di ammortamento “alla francese”». Ha aggiunto che anche l’art. 4 delle condizioni contrattuali stabilisce che «gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento “alla francese”. Gli interessi maturati durante l’eventuale periodo di prefinanziamento si sommano all’importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto».

L’intermediario ha rilevato che, nel contesto della documentazione relativa al rapporto con la cliente, è presente una «chiara specificazione della modalità di calcolo degli interessi». In particolare, il «piano di ammortamento applicato al finanziamento» in questione «prevede una rata costante, composta da una quota interessi decrescente, calcolata sul debito residuo risultante al periodo precedente, e da una quota capitale crescente, pari alla differenza tra l’importo della rata e quello della quota interessi». Dal medesimo documento si ricaverebbe che il prodotto imprenditoriale che l’intermediario proponeva al mercato, «applica un piano di ammortamento “alla francese” con il regime finanziario dell’interesse semplice, tenendo così distinto per l’intero periodo il capitale dagli interessi». Ancora, l’intermediario ha sottolineato che anche la «giurisprudenza di merito ha più volte confermato che nei contratti di mutuo con ammortamento c.d. “alla francese” il fenomeno anatocistico non è concettualmente configurabile». A conforto di tale affermazione l’intermediario ha richiamato espressamente una serie di pronunce, che assume abbiano escluso la ricorrenza di profili anatocistici nel meccanismo dell’ammortamento alla francese. Questo meccanismo atterrebbe infatti al diverso profilo dell’imputazione dei pagamenti.

In sede di repliche, la ricorrente ha ribadito le proprie tesi, assumendo altresì la violazione dell’art. 125 *bis* TUB. Tra le altre cose ha rimarcato «l’opportunità di precisare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il consumatore mutuatario non ha pattuito, né firmato con la banca, alcun piano di ammortamento». Ha sottolineato inoltre che il «contratto sottoscritto dal mutuatario non riporta ... alcuna espressa ripartizione della rate tra “quota capitale e quota interessi”» e che dunque l’indeterminatezza del patto degli interessi sarebbe manifesta in quanto «all’art. 4 delle condizioni generali del contratto è riportato senza specificazione alcuna del regime finanziario che gli interessi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese». A questo proposito parte ricorrente ha anche fatto riferimento a una serie di pronunce giurisprudenziali che affermerebbero la necessità che, in sede di conclusione del contratto di mutuo, sia fornito al mutuatario il piano di ammortamento delle dovute restituzioni rateali.

In sede di controrepliche l'intermediario – confermati integralmente i contenuti delle controdeduzioni puntualmente predisposte – ha richiamato la «decisione del Collegio di Torino n. 5149 del 28 marzo 2022, con quale, per un caso analogo a quello che occupa le parti, sono state respinte *in toto* le contestazioni avanzate da parte ricorrente».

In relazione all'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'intermediario, il Collegio rimettente ha rammentato che il consolidato orientamento dei Collegi territoriali ritiene non consulenziale la domanda che (secondo quanto proposto nel ricorso all'origine della presente controversia) faccia riferimento a una specifica condotta dell'intermediario, determinata e circoscritta (cfr., da ultimo, Collegio Palermo, n. 8962/2022; Collegio Bari, n. 8886/2022).

In relazione al merito della controversia il medesimo Collegio, “attesa la complessità e importanza delle questioni rilevate” ha disposto che l'esame del ricorso fosse rimesso a questo Collegio di Coordinamento.

## **DIRITTO**

Il ricorso ha ad oggetto la domanda della parte ricorrente che chiede all'Arbitro di accertare un difetto di trasparenza all'atto della sottoscrizione del contratto per cui è controversia.

Più precisamente, parte ricorrente – dopo aver premesso di non contestare la legittimità della previsione contrattuale di un piano di ammortamento alla francese né di lamentare la violazione del divieto di anatocismo e/o di capitalizzazione composta – ha invece lamentato un difetto di trasparenza del contratto sotto un duplice profilo.

Da un lato, infatti parte ricorrente ha sostenuto che il termine “piano di ammortamento alla francese” non fornirebbe alcuna indicazione sulle modalità adottate per il calcolo degli interessi, in quanto tale tipologia di ammortamento si caratterizzerebbe solo per la presenza di una rata costante – affermando, più specificamente che il contratto non specificherebbe se gli interessi debbano essere calcolati con la formula dell'interesse composto o con quella dell'interesse semplice, rendendo così indeterminato il prezzo del finanziamento.

Inoltre, parte ricorrente ha lamentato che l'intermediario avrebbe utilizzato per il calcolo degli interessi la formula dell'interesse composto, che pur non essendo di per sé illegittima, risulterebbe più onerosa rispetto alla formula dell'interesse semplice. Secondo parte ricorrente, quindi, l'intermediario, prima della sottoscrizione del contratto, avrebbe dovuto informare il cliente del maggiore costo implicito di questa tipologia di ammortamento rispetto

ad altre modalità di restituzione del finanziamento (quali l'ammortamento a rata costante a "regime semplice" e l'ammortamento c.d. "italiano"), sicché tale omissione informativa costituirebbe una violazione dei doveri di trasparenza posti in capo alla banca nella fase precontrattuale.

A tale proposito, giova immediatamente sottolineare che – nella documentazione contrattuale agli atti del presente procedimento – è assente il documento rappresentativo del piano di ammortamento specificamente adottato nel rapporto.

Per la soluzione della questione sollevata dal Collegio rimettente pare in primo luogo indispensabile richiamare la normativa in materia.

Anzitutto, giova ricordare quanto dispone l'art. 117, comma 4, TUB, ovvero che: "I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora". Le Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia *pro tempore* vigenti, sez. III, par. 3, contenevano una previsione di analogo tenore, prevedendo che "I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sezione IV (Comunicazioni alla clientela). Il contratto riporta tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali di contratto".

Nello specifico ambito del credito ai consumatori, la Sez. VII, par. 5.2.1 elencava in modo specifico gli elementi che dovevano essere indicati all'interno dei contratti di credito, senza in alcun modo menzionare la necessità di allegare anche il piano di ammortamento. Tale previsione disponeva infatti che:

"I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso:

- a) il tipo di credito;
- b) il nome, il cognome e l'indirizzo del consumatore, la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;
- c) la durata del contratto di credito;
- d) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;

- e) nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;
- f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l'eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell'articolo 118 del T.U. Qualora il contratto preveda l'applicazione di tassi di interesse diversi al variare di determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi applicabili;
- g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l'indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG;
- h) l'importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;
- i) per i pagamenti di spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi e delle spese correlate, ricorrenti e non ricorrenti;
- j) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l'apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore, le spese di gestione di questo conto; le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi; le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
- k) il tasso degli interessi di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, le condizioni in presenza delle quali questo tasso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l'inadempimento; (...)"

Veniva inoltre specificato che il contratto deve unicamente indicare il diritto del consumatore di ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento (così testualmente: "In caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata determinata, il contratto indica, oltre alle informazioni precedentemente

elencate, il diritto del consumatore di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento riporta: gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento; il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico; gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella tabella sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o dei costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel contratto”).

La normativa appena richiamata non prevedeva dunque alcun obbligo di indicare, nei contratti di finanziamento, la formula utilizzata per il calcolo degli interessi o di allegarvi il piano di ammortamento, ma si limitava ad imporre l’indicazione del “tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”.

Tali disposizioni non prevedevano alcun obbligo dell’intermediario di consegnare o far sottoscrivere copia del piano di ammortamento al cliente al momento della sottoscrizione del contratto, ma prevedevano, invece, il diritto di quest’ultimo di ottenere, su esplicita richiesta e in qualsiasi momento, una tabella di ammortamento, che avrebbe dovuto essere consegnata gratuitamente.

Ciò premesso, dalla documentazione agli atti del presente procedimento si evince chiaramente che il contratto di finanziamento oggetto del ricorso riporta: il TAN; l’importo complessivo degli interessi dovuti; l’importo della rata costante; il TAEG.

L’art. 7 delle condizioni contrattuali prevede inoltre il diritto del cliente di ottenere, gratuitamente e su sua richiesta, una tabella di ammortamento del prestito, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Trasparenza.

A ciò si aggiunga che il contratto in questione fa espresso riferimento all’esistenza di un piano di ammortamento alla francese e che nel modulo SECCI viene chiaramente specificato che gli interessi sono calcolati sul capitale residuo.

Ne deriva che, sulla base delle previsioni pattizie relative al contratto per cui è controversia, il tasso di interesse, l’importo della rata e l’ammontare complessivo degli interessi dovuti sono univocamente e chiaramente determinati, prevedendo altresì le medesime condizioni che il cliente poteva conoscere in ogni momento – ovvero la ripartizione di ciascuna rata tra quota capitale e quota interessi richiedendo gratuitamente una tabella di ammortamento ai sensi dell’art. 7 delle richiamate condizioni contrattuali.

Secondo questo Collegio, dunque, da quanto appena illustrato ne deriva che dall'analisi della normativa primaria e secondaria non emerge alcun riferimento espresso alla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario o la base di calcolo degli interessi (capitale da restituire o capitale in scadenza per ciascuna rata), cosicché non è possibile, sotto questo profilo, ravvisare alcun profilo di anti giuridicità del comportamento dell'intermediario in relazione alle informazioni fornite nel contratto. Quanto alla diversa contestazione relative alla (asserita illegittima) condotta tenuta dall'intermediario nella fase precontrattuale, deve richiamarsi il disposto dell'art. 124 TUB, secondo il quale:

1. "Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo".

Nel caso di specie, parte ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto copia del modulo SECCI antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, lamentando tuttavia che l'informativa precontrattuale fornita sarebbe stata carente, in quanto l'intermediario non avrebbe esplicitato la maggiore onerosità del piano di ammortamento in concreto offerto rispetto ad altre modalità di ammortamento possibili.

Orbene, le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione di un contratto di credito, in attuazione dell'art. 124, TUB (elencate nelle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia, sez. VII, par. 4.2.2.1.) si riferiscono tutte alle caratteristiche del singolo contratto di credito proposto, mentre non è in alcun modo previsto che l'intermediario debba offrire una comparazione del proprio prodotto con altri eventualmente presenti sul mercato (siano essi più o meno convenienti per il soggetto da finanziare).



Ciò premesso, non può questo Collegio esimersi dal rilevare la palese infondatezza della censura di parte ricorrente secondo la quale l'intermediario – al fine di rispettare il principio della trasparenza delle condizioni contrattuali offerte – avrebbe dovuto renderla edotta dell'esistenza “sul mercato” di altre tipologie di ammortamento in ipotesi a lei più favorevoli rispetto a quella “alla francese”.

Infatti, la scelta dell'intermediario finanziario di proporre un piano di ammortamento “*alla francese*”, anche se notoriamente più oneroso rispetto ad altre tipologie di ammortamento, rientra nella libertà imprenditoriale dell'operatore bancario e finanziario, che – in forza dei principi di cui all'art. 41 Cost. e all'art. 1422 c.c. (libertà d'iniziativa economica in un contesto di libera concorrenza; autonomia negoziale) – deve ritenersi libero di praticare le *pricing policies* che ritiene più opportune in ragione del contesto di mercato in cui opera. Argomentando altrimenti si imporrebbe in capo all'intermediario un obbligo informativo tanto esteso ed approfondito che, oltre ad apparire largamente irrealistico, non sarebbe esigibile neppure in capo al contraente qualificato, non essendo in alcun modo previsto dalla legge, generale e speciale, né potendo essere desunto dal generale principio di buona fede *in contrahendo* di cui all'art. 1337 c.c.

Quanto appena rilevato induce questo Collegio a ritenere che tutte le doglianze di parte ricorrente siano prive di fondamento.

Del resto, ricorsi del tutto analoghi a quello oggetto della presente decisione sono già stati esaminati in diverse occasioni dai Collegi territoriali dell'ABF che li hanno respinti rilevando – in estrema sintesi – che, da un lato la mancata allegazione al contratto del piano di ammortamento e la mancata esplicitazione del regime di computo degli interessi non rendono affatto indeterminato il prezzo del finanziamento e che, dall'altro lato, l'intermediario non può ritenersi gravato da un onere di informare il cliente circa la maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese offerto rispetto ad altri tipi di ammortamento che potrebbero essere presenti sul mercato (cfr., a questo specifico proposito: Coll. Milano, decisione n. 9386 del 16.06.2022; Coll. Roma, decisione n. 10500 del 13.07.2022; Coll. Napoli, decisione n. 8566 del 01.06.2022; Coll. Torino, decisione n. 7909 del 18.05.2022; Coll. Bologna, decisione n. 9624 del 22.06.2022; Coll. Bari, decisione n. 11023 del 21.07.2022; Coll. Palermo, decisione n. 10111 del 04.07.2022). Anche la A.G.O. è assolutamente conforme alle conclusioni appena illustrate; si veda, a questo proposito, Cass., 26 giugno 2020, n. 12922, secondo la quale “La predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un

inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutate. In particolare, venendo qui in rilievo solamente il profilo della liquidità, non vi è dubbio che l'ammontare del debito dipende dal totale delle erogazioni parziali e dall'applicazione del tasso di interesse pattuito a decorrere da ciascuna erogazione. Mentre resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, la perizia richiesta per la sua esecuzione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014, Rv. 633489 - 01). Una volta escluso, quindi, che la redazione del piano di ammortamento rappresenti un requisito formale di validità del titolo esecutivo, ogni ulteriore apprezzamento circa l'idoneità del titolo medesimo ad individuare con esattezza l'ammontare del credito (liquidità), costituisce un apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in questa sede (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15538 del 13/06/2018 Rv. 649428 - 01)".

Nel medesimo senso è la giurisprudenza di merito; si veda, a tale proposito, Trib. Torino, 18 febbraio 2022, che, escludendo che la mancata allegazione del piano di ammortamento a un contratto di credito comporti l'indeterminatezza del prezzo del finanziamento, non solo ha richiamato il consolidato indirizzo dei Collegi territoriali dell'ABF, ma ha anche ricordato quanto statuito nella sentenza della Corte di Giustizia UE Home Credit Slovakia del 9.11.2016 (causa C42/15), affermando che "Ai contratti non è allegata la c.d. tabella di ammortamento, contenente il prospetto di ripartizione tra capitale e interessi di ciascun rimborso periodico. Al contempo, l'assenza di questa tabella non implica indeterminatezza del contratto e non impedisce al cliente di richiedere alla banca copia della tabella stessa, come documento contrattuale, secondo lo stabile indirizzo dell'Arbitro bancario finanziario (cfr. tra molte ABF Milano 3.5.2013 n. 2433) (...)" (in senso conforme, cfr. App. Milano, sentenza n. 3405/2021; Trib. Milano, 26 aprile 2021, n. 3467; Trib. Velletri, sentenza n. 2243/2021).

Del resto, già nel 2016 la Corte di Giustizia UE (Home Credit Slovakia del 9.11.2016 causa C42/15), interpretando l'art. 10, par. 2, lett. h) e i), della Direttiva 2008/48 sul credito ai consumatori, ha fermamente negato che, sulla base della normativa comunitaria, i contratti di credito debbano riportare una tabella di ammortamento, escludendo al contempo che la normativa nazionale possa introdurre un simile obbligo e sottolineando testualmente che "L'articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), della direttiva 2008/48 dev'essere interpretato nel

senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale”.

Per tutte le ragioni finora illustrate il ricorso non pare degno di accoglimento.

Non sussistono, dunque, neanche i presupposti per l'accoglimento della domanda di rifusione delle spese legali.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono questo Collegio di Coordinamento esprime perciò il seguente principio di diritto:

*“In caso di finanziamento con ammortamento alla francese, la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell'intermediario né rende indeterminato l'oggetto del contratto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia”.*

**P. Q. M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**